



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

RICHIAMATA la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e dei Trasporti, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi previsti sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001 "20.000 abitazioni in affitto", finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle regioni e comunque non inferiori a otto anni;

VISTA la Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n. 20555/577 del 25.05.2017, che per l'anno 2017 ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi del canone di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. n° 431/98, annualità 2017.

Art. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **La residenza anagrafica nel Comune di Monteleone Rocca Doria, deve sussistere al momento della presentazione della domanda;**
- b) Essere residenti anagraficamente nell'abitazione, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, per il quale si chiede il contributo, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, **alla data della presentazione della domanda;**
- c) Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;
- d) Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio Nazionale;
- e) Essere titolari di un **contratto di locazione ad uso residenziale** di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Monteleone Rocca Doria e occupate a titolo di abitazione principale od esclusiva o titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate **a titolo di abitazione principale** o esclusiva, **regolarmente registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sussistente al momento della presentazione della domanda;**
- f) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- g) Non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte del Comune o da qualsiasi altro Ente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo riconosciuto, in caso di interruzione della locazione il contributo sarà corrisposto solo per i mesi di residenza nell'alloggio per cui è stata presentata la richiesta di contributo e il contributo non maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Possedere:

1. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore a € **13.049,14**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **14% (FASCIA A)**;
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € **14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto sia superiore al **24% (FASCIA B)**;

Non sono ammessi:

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata solo dal titolare del contratto di locazione.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico **alla data della presentazione della domanda**: qualora ci fosse un procedimento in corso di cambio di residenza dovrà concludersi perentoriamente entro e non oltre il 20 Luglio 2017.

ART. 3
REQUISITI I.S.E.E. RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) **Fascia A – ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente **emesso nell'anno 2017 riferito ai redditi 2015**) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.049,14), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14% (fascia A)**; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.
- 2) **Fascia B - ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente **emesso nell'anno 2017 riferito ai redditi 2015**) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24% (fascia B)** e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 4
MODALITÀ E TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le istanze di partecipazione al presente concorso devono essere esclusivamente compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono in distribuzione presso gli uffici del Servizio Socio-Assistenziale.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 5 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune. Le istanze devono essere riconsegnate all'Ufficio Protocollo improrogabilmente **entro e non oltre il 20 Luglio 2017 (TERMINE PERENTORIO)**.

ART 5.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (MOD. F 23), ovvero copia della lettera raccomandata inviata dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla "cedolare secca" (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell'anno precedente;
3. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite ai primi 5/6 mesi dell'anno in corso mentre le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione della presente istanza saranno consegnate entro il **15 gennaio 2018 – termine perentorio**);

Nelle ricevute, corredate di marca da bollo (n. 1 marca per ogni ricevuta), viene indicato quanto segue:

- a. nominativo del locatore;
 - b. nominativo del conduttore;
 - c. corrispettivo del canone di locazione;
 - d. causale;
 - e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;
4. copia del nuovo modello ISEE emesso nell'anno 2017 e riferito ai redditi 2015 e della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 5. in caso di richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno 10 anni ovvero in Sardegna da almeno 5 anni;

6. indicazione del CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (**tassativamente allegando copia dell' IBAN** rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c);
7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

ART. 6. MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Non saranno ammesse a valutazione e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti di cui all'art. 1 del bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione per la quale si chiede il contributo;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione;
- E. prive di copia di documento d'identità in corso di validità;
- F. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- G. con omessa presentazione del certificato storico di residenza in caso di richiedente straniero;
- H. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente. La graduatoria generale è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni **entro il termine di 7 giorni** consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria. La collocazione in graduatoria non determina direttamente il diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato dall'entità dell'erogazione del fondo da parte dell'Assessorato Regionale competente.

ART. 8. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Il contributo annuale è concesso sulla base della graduatoria predisposta. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
canone annuo effettivo = € 3.600,00;
canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Il contributo derivante dall'operazione, di cui sopra, subirà, in fase di erogazione, delle decurtazioni sulla base delle somme che verranno effettivamente erogate dall'Assessorato Regionale.

ART. 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento e nella determinazione della misura di ciascun contributo.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno documentato, si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle quietanze di pagamento del canone relativo all'anno 2017 (che dovranno essere consegnate entro e non oltre il 10 Gennaio 2018 – termine perentorio – pena esclusione della documentazione integrativa eventualmente presentata). La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente capoverso comporterà l'esclusione dal beneficio per il relativo periodo di riferimento.

ART. 10
COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Socio-Assistenziale ogni successiva ed eventuale variazione della propria residenza all'atto della richiesta inoltrata all'Ufficio Anagrafe.

ART. 11
CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo e qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

30 Giugno 2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Baldinu